

**Convenzione Quadro**  
**tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2022 (prot. n. 170959)

e

Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare avente sede in Viale Miramare - 34151 Trieste – C.F./Partiva IVA 90148150320, rappresentato dal Direttore dott.ssa Andreina Contessa, giusto incarico da decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, nonché da decreto di rinnovo 21 aprile 2021, Rep. n. 351, e domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede del Museo Storico, in prosieguo denominato "Museo", di seguito anche indicate "Parti",

**premesse che**

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione

scientifico e didattico internazionale;

- il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare è un Ente museale statale dotato di autonomia tecnico-scientifica, finanziaria, organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge funzioni di tutela, ricerca e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione e promuove finalità di studio, ricerca, promozione e divulgazione della conoscenza e della cultura;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che Museo possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

## **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- progetti congiunti di valorizzazione del patrimonio museale e le sue collezioni;
- progetti di studio sul patrimonio del Parco storico, in tutte le sue componenti;
- programmi didattici e di terza missione;
- collaborazione a progetti di accessibilità (fisica, cognitiva e sensoriale);
- progetti di sostenibilità ambientale, idrica, economica, energetica;
- progetti afferenti alle scienze della vita;

- progetti afferenti alla botanica e ai giardini;
- progetti afferenti alla statistica e alla pianificazione;
- progetti di ricerca scientifica, promozione e divulgazione della conoscenza e della cultura.

## **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

In particolare, le attività di collaborazione potranno concretizzarsi in:

-sviluppo di sinergie per l'organizzazione di eventi espositivi tematici, incontri internazionali, conferenze e seminari relativi al Patrimonio museale;

-svolgimento di tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione aventi ad oggetto i beni del Patrimonio museale e/o del Parco storico;

-svolgimento di indagini relative alla cartografia storica;

-svolgimento di indagini relative al patrimonio storico – artistico presente nel sito di Miramare, da analizzare nelle sue varie sfaccettature;

-svolgimento di indagini relative all'eredità artistica e di 'gusto' proveniente dal lascito di Massimiliano d'Asburgo ed alla contestualizzazione storiografica di quanto tale presenza abbia inciso sui destini di Trieste e dell'Impero anche in una prospettiva di "public history";

-caratterizzazione della biodiversità del Parco storico in tutte le sue componenti;

-monitoraggio dello stato degli alberi del Parco, con valutazione dello stato di salute e vulnerabilità a eventi climatici estremi, con elaborazione di proposte di intervento e strategie manutentive;

-elaborazione di strumenti interattivi digitali per smartphone e tablets per lo sviluppo della comunicazione museale ed il miglioramento della fruizione del sito storico, anche in relazione ai

diversi ambienti tematici;

-sviluppo di nuovi contesti di osservazione scientifica sulle capacità comportamentali e mentali di specie animali mediante approcci di divulgazione partecipata al processo sperimentale declinati su diverse fasce d'età del pubblico;

-sviluppo di tematiche di Psicologia ambientale con esperienze immersive per aumentare la consapevolezza del rapporto uomo-ambiente e affrontare in modo informato il dibattito e le scelte che impattano su salute e *well-being*;

-progettualità di promozione e valorizzazione tecnico-scientifica anche in partenariato con altri Enti ed Istituzioni.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo e del Museo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione;

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo e/o del Museo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

Per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, gli atti e/o gli accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti amministrativi, finanziari e di contabilità adottati dal Museo o recepiti dal

MIC.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento o comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste i referenti sono tenuti a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e vengono individuati nel Prof. Massimo Degrassi per la parte di competenza del Dipartimento di Studi Umanistici e nella Prof.ssa Cinzia Chiandetti per la parte di competenza del Dipartimento di Scienze della Vita.

Per il Museo, la referente è la dott.ssa Andreina Contessa, eventualmente coadiuvata dai Funzionari dott.ssa Marta Nardin e dott.ssa Alice Cavinato o da altro funzionario di volta in volta nominato.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

## **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo o del Museo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o i Referenti della Convenzione di cui all'art. 4, sono tenuti a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

## **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza o in occasione dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

## **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Il Museo non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Museo né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Miramare.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Museo; è parimenti esclusa ogni garanzia del Museo per le obbligazioni contratte dall'Università.

### **Articolo 8 – Codici etici e di comportamento**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

### **Art. 9 – Borse di avviamento alla ricerca**

Se ritenuto d'interesse da parte del Museo per lo svolgimento dei programmi di ricerca, poiché corrispondente alle sue finalità di conservazione e di valorizzazione, i Dipartimenti, previa consultazione ed accordi con la Direzione del Museo, potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte del Museo. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi, in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari relativi all'erogazione delle borse dovranno essere totalmente a carico del Museo o anche congiuntamente con altre Istituzioni o Enti, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Il Museo dovrà essere informato dei risultati conseguiti e potrà sempre esprimere parere sull'operato del borsista, anche al fine di interrompere l'attività in corso, qualora possa rivelarsi dannosa per le opere o i locali oggetto dello studio.

L'Università non potrà fare pubblicazioni contenenti informazioni confidenziali del Museo senza il

preventivo consenso scritto di quest'ultimo.

### **Articolo 10 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti possono mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, previo accordo scritto sulle modalità e i tempi dell'utilizzo.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

### **Articolo 11 - Coperture assicurative e Sicurezza**

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro

della presente Convenzione, anche presso i locali, i laboratori e tutti gli spazi di pertinenza dell'altra Parte.

Il Museo garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti di entrambe le Parti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto

parimenti incluso nel divieto è ogni utilizzo non autorizzato per finalità di comunicazione, inclusi i social media.

### **Articolo 12bis – Pubblicazioni**

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si

impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell’ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del proprio sito *web*.

#### **Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno liberamente recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con un preavviso minimo di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non

strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

#### **Articolo 15 - Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Articolo 16 - Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

*L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014*

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali.

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda  
*(firmato digitalmente)*

---

Il Direttore del Museo Storico e Parco del  
Castello di Miramare

Andreina Contessa Ph.D.  
*(firmato digitalmente)*

---

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.